

# Pubblicità dei prezzi diritto del cittadino e del turista

di Cinzia Ciolli

**G**IUBILEO, FRUIZIONE DEI MARCIAPIEDI E VENDITA DI MERCI SU AREE PUBBLICHE: MICIDIALE SILENZIO SULLA TUTELA DEL TURISTA E DEL CITTADINO che c'impone di sollecitare l'Amministrazione Comunale ad attivarsi affinché, come in altre città (ad esempio Siena) vengano effettuati interventi tesi a verificare se coloro che svolgono l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- sono dotati di autorizzazione alla concessione del posteggio,
- ottemperano a quanto previsto dalla Legge n. 112/91 e al relativo regolamento di esecuzione,
- violano il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche in zona di particolare valore storico, artistico, archeologico, ambientale,
- ottemperano a quanto previsto dai regolamenti di polizia urbana emanati ai sensi dell'art. 3, comma 13, della Legge n. 112/91,
- rispettano l'obbligo di lasciare libero da ingombri e rifiuti l'area utilizzata;
- pongono in vendita solo i prodotti compresi nell'autorizzazione commerciale,
- rispettano le limitazioni e ai divieti spaziali e di tempo stabiliti.

Nel caso di accertamento di violazione è obbligo per l'agente accertatore redigere il relativo verbale e, nel caso ricorrano gli estremi di legge, procedere al sequestro delle attrezzature e/o della merce.

I valori da tutelare sono molti ma uno in particolare, la fede pubblica riguardo alle merci in vendita, è essenziale per il vivere civile.

Le normative per interventi di tutela della fede pubblica riguardo le merci in vendita sono chiari e

applicabili e vale la pena ricordare in modo particolare:

- l'art. 4 del Regio Decreto Legge del 11 gennaio 1923,
- l'art. 38 della Legge n. 426 del 1 giugno 1971,
- il comma 1, dell'art. 59 del Decreto Ministeriale n. 375/88 (*Regolamento*),
- il d.lgs. n. 78/92.

Per quanto detto, chi esponga al pubblico per la vendita generi alimentari o merci di qualunque specie, esposte in vetrine esterne o all'ingresso di locali o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su banchi di vendita ovunque collocati, è tenuto ad indicare il prezzo di vendita per unità di misura in modo chiaro e ben visibile.

L'omessa pubblicità del prezzo delle merci esposte è sanzionabile ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 426/71 e l'omessa esposizione del prezzo delle merci esposte in modo chiaro e visibile è sanzionabile ai sensi del comma 3 dell'art. 60 del Decreto Ministeriale 375/76.

La legge sul Commercio su aree pubbliche è completa, infatti, troviamo:

- Legge n. 426 del 1 giugno 1971,
- Legge n. 112 del 28 marzo 1991,
- d.m. n. 248 del 4 giugno 1993,
- d.m. n. 350 del 15 maggio 1996,
- Legge n. 77 del 25 marzo 1997.

Visto che hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, situati su aree destinate a mercati/fiere locali/sagre i soggetti titolari esclusivi dell'autorizzazione per il commercio su aree pub-